

**Relazione****Crans-Montana: cosa mostra la tragedia – e cosa no**

<b>Di</b>	<b>Urs Arbter</b>
<b>Evento</b>	Conferenza stampa annuale 2026
<b>Data</b>	5 febbraio 2026
<b>Luogo</b>	Zurigo

*Fa fede quanto detto*

Gentili Signore, egregi Signori,

il tragico incendio di Crans-Montana è un evento fuori dal comune nonché profondamente sconvolgente anche per il settore assicurativo svizzero. Quaranta persone hanno perso la vita, tra cui molti giovani che volevano festeggiare insieme l'arrivo del nuovo anno. Oltre cento altre sono rimaste ferite, in parte in modo grave, e alcune di loro dovranno convivere per tutta la vita con le conseguenze di questa tragedia. Un bilancio che continua a lasciarci senza parole. I nostri pensieri vanno alle vittime e alle loro famiglie.

In una situazione del genere, la priorità assoluta è prestare rapidamente ai feriti le migliori cure mediche possibili e ridurre al minimo ulteriori oneri per le persone colpite e i loro familiari.

Nella tragicità dell'evento, è quantomeno un segnale di fiducia l'affermazione dell'incaricato della medicina delle catastrofi in Svizzera, Tenzin Lamdark, che in un'intervista rilasciata alla NZZ ha sottolineato come il triage e le cure mediche per un numero così elevato di persone siano stati garantiti tempestivamente. Gli organi di salvataggio vallesani – pompieri, servizi di ambulanza e in particolare il personale ospedaliero – hanno compiuto un'impresa straordinaria in condizioni estreme. In una prima fase si è trattato di stabilizzare i pazienti in terapia intensiva, per poi trasferirli in centri specializzati per grandi ustionati in Svizzera e all'estero. Non è esagerato affermare che l'assistenza medica alle persone colpite è stata garantita in ogni momento.

Dal punto di vista assicurativo si può constatare che la Svizzera dispone di un sistema delle assicurazioni sociali funzionante, solido e collaudato. Le assicurazioni malattie e infortuni sono preparate anche per eventi di questa portata. Danno il proprio contributo affinché gli aiuti giungano laddove servono in modo celere, affidabile e senza indugio.

Fondamentalmente, in caso di infortunio, in Svizzera è prevista una copertura assicurativa completa mediante l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ai sensi della LAINF o, qualora quest'ultima non sia applicabile, mediante l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con copertura contro gli infortuni. Ciò che conta non è la sottile distinzione giuridica, bensì il chiaro messaggio che viene dato: per le persone colpite non esistono lacune nell'assistenza, almeno per quanto riguarda le spese di cura.

I lavoratori dipendenti sono assicurati obbligatoriamente secondo la LAINF. Chi lavora almeno otto ore alla settimana per lo stesso datore di lavoro è assicurato anche contro gli infortuni non professionali – ossia anche nel tempo libero. L'assicurazione contro gli infortuni copre le spese di cura e, a seconda della situazione, le indennità giornaliere e le prestazioni in caso di invalidità o di decesso. Le assicurazioni complementari possono inoltre prevedere ulteriori prestazioni.

Le persone senza una copertura LAINF adeguata, come i giovani, gli studenti o chi ha orari di lavoro molto ridotti come spesso constatato nel caso di Crans-Montana, dispongono dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con una copertura contro gli infortuni. Quest'ultima è obbligatoria e garantisce l'assunzione delle spese mediche, tenendo conto della franchigia e dell'aliquota percentuale.

Per gli ospiti stranieri, l'assunzione dei costi dipende dalla rispettiva copertura assicurativa nel Paese di origine. Con la tessera europea di assicurazione malattia gli ospiti provenienti da UE, AELS e Regno Unito hanno diritto ai trattamenti medici necessari in Svizzera. Il conteggio viene effettuato nell'ambito dell'assistenza reciproca in materia di prestazioni secondo le norme svizzere. Anche in questo caso la regola è che la priorità assoluta va data all'assistenza medica e non alla questione delle competenze.

La nostra preoccupazione principale era ed è quello di ridurre al minimo l'ulteriore onere organizzativo e finanziario per le vittime e i loro familiari. Per questo motivo, l'associazione di assicurazioni malattie prio.swiss e l'ASA si sono impegnate fin dall'inizio per coordinare le prestazioni dell'assicurazione infortuni e malattie e per individuare eventuali lacune. Parallelamente sono state elaborate delle soluzioni per i costi finora non espressamente regolamentati, come ad esempio le spese di viaggio e soggiorno dei familiari in caso di cure all'estero.

Le autorità federali, in particolare l'Ufficio federale della sanità pubblica, i Cantoni e l'aiuto alle vittime sono stati e sono tuttora strettamente coinvolti. Il coordinamento tra gli enti interessati è stato notevolmente intensificato nella seconda metà di gennaio. Nel frattempo, sono disponibili i primi risultati: la Conferenza dei direttori cantionali delle opere sociali ha chiarito che le spese di alloggio per i familiari, il sostegno terapeutico, i servizi di traduzione e le spese mediche non coperte possono essere assunti nell'ambito dell'aiuto immediato ai sensi della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati. Si tratta di un risultato concreto di questa stretta collaborazione.

In virtù dell'obbligo di prestazione anticipata delle assicurazioni sociali, la questione della responsabilità interviene in un secondo momento. Gli accertamenti necessari dal punto di vista del diritto della responsabilità civile saranno avviati non appena i fatti lo consentiranno. A tal fine è fondamentale che venga condotta un'indagine indipendente sugli eventi. L'esito dell'istruzione penale in corso non va anticipato, ma sarà determinante per la successiva valutazione della responsabilità civile.

Se e in che misura vi sia una responsabilità, e a chi va attribuita, è oggetto delle indagini in corso. L'istruzione penale è in pieno svolgimento e i suoi risultati non possono essere anticipati. L'attenzione è posta su questioni relative alla protezione antincendio, alle vie di fuga e di soccorso, nonché sul rispetto di ulteriori prescrizioni di legge. In tutto ciò la responsabilità civile può sussistere indipendentemente dall'esito dell'istruzione penale.

Permettetemi ora di fare alcune considerazioni sulla protezione antincendio e sulle prescrizioni antincendio 2026.

Innanzitutto, va precisato che il Canton Vallese non prevede un obbligo di assicurazione degli stabili. Tuttavia, è errato concludere che un obbligo comporti automaticamente un'assicurazione degli stabili cantonale o una migliore protezione antincendio. Il mercato svizzero distingue tra Cantoni con assicuratori stabili cantonali e i cosiddetti Cantoni GUSTAVO con assicuratori privati. Questo sistema duale si è dimostrato valido.

In tutti i Cantoni, l'esecuzione della protezione antincendio è di competenza del settore pubblico. Indipendentemente dal tipo di assicurazione, sono i Cantoni a decidere come organizzare le autorizzazioni, i controlli e l'esecuzione. Si tratta dunque di una questione di esecuzione, non di tipo di assicurazione o di monopolio.

Anche nel Canton Vallese si applicano le prescrizioni della protezione antincendio valide in tutta la Svizzera. L'obbligo di rispettarle incombe ai proprietari e ai gestori. Le autorità competenti sono responsabili delle autorizzazioni, dei controlli e dell'esecuzione, come in tutti gli altri Cantoni.

Dal 2018 è in corso, sotto la direzione dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio, un progetto di revisione delle prescrizioni antincendio, al quale partecipa anche l'ASA. A nostro avviso, la sfida non risiede tanto nelle singole norme tecniche quanto in un generale spostamento verso soluzioni più autoresponsabili che prevedano un maggiore margine di interpretazione. Questo approccio presenta dei punti di forza, ma comporta anche dei rischi.

Riteniamo che sia necessario intervenire in particolare per quanto riguarda la lunghezza e la configurazione delle vie di fuga, l'estensione della responsabilità individuale, la periodicità dei controlli rilevanti per la sicurezza, i sistemi di evacuazione di fumo e calore e la trasmissione automatica degli allarmi. Consideriamo, ad esempio, poco efficace aumentare la lunghezza delle vie di fuga o estendere a dieci anni i periodi di controllo armonizzati.

Proprio alla luce di quanto accaduto a Crans-Montana, risulta evidente che alcune modifiche possono portare involontariamente a un allentamento del livello di protezione. L'ASA si aspetta quindi una verifica approfondita della portata e del contenuto delle prescrizioni della protezione antincendio valide in tutta la Svizzera. Tale verifica include una nuova consultazione tecnica e un attento esame dei riscontri ricevuti sulle prescrizioni antincendio 2026. Il quadro normativo deve soddisfare elevati requisiti di sicurezza, senza però gravare sull'esecuzione con una complessità inutile.

L'organizzazione della protezione antincendio è e rimane di competenza cantonale. La responsabilità per le prescrizioni non attuate spetta ai Cantoni o agli enti da essi incaricati. Gli assicuratori privati non sono autorità responsabili delle autorizzazioni o dei controlli.

Al contempo, è evidente che l'esecuzione, regolamentata in modo differenziato, deve essere rafforzata. Ciò può avvenire in vari modi, ma è fondamentale che in ogni momento sia garantita la professionalità necessaria. Le unioni di Comuni nell'ambito della protezione antincendio rappresentano un approccio sensato. Inoltre, gli assicuratori privati potrebbero, qualora auspicato dagli enti competenti, mettere a disposizione le loro conoscenze specialistiche, ad

esempio sotto forma di un pool di esperti a livello nazionale. Le competenze sovrane rimarrebbero invariate.

Crans-Montana è una tragedia che ci mette alla prova dal punto di vista umano, sociale e istituzionale. Il settore assicurativo si assume le proprie responsabilità: adempie i propri obblighi, garantisce supporto, agisce in modo coordinato e trae le giuste conclusioni quando i tempi sono maturi.

Vi ringrazio per la vostra attenzione.